



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI** **approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/09/2022**

### **PREMESSA**

Il regolamento disciplinare recepisce le indicazioni del D.P.R. n. 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado” e del D.P.R. n. 235/07 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Il regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento.

### **CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI**

#### **A) Sanzioni che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**

Tali sanzioni sono comminate per sanzioni valutate lievi o di non particolare gravità dall'organo al quale spetta la competenza nelle irrogazioni delle stesse (ved. tabella allegata al presente regolamento).

#### **B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Esse sono adottate dal Consiglio di classe.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

#### **C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni:

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure

- deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

#### **E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E vengono irrogate previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Per le sanzioni di cui ai punti C e D, sarà prestata una specifica e preventiva attenzione, allo scopo di verificare che il numero di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e, quindi, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

#### **PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SOSPENSIONI**

- 1) Comunicazione all'alunno (ed ai genitori/tutori nel caso di alunni minorenni) dell'apertura del procedimento disciplinare;
- 2) convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto per l'esame del caso; può essere disposta la convocazione dello studente per il giorno stabilito;
- 3) decisione del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto sull'irrogazione o meno della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi membri; non è consentito astenersi nel corso della votazione;
- 4) comunicazione scritta allo studente e, se minorenne, ai genitori/tutori della comminazione della sanzione.

## ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

- 1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' Organo di garanzia della scuola.
- 2) L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un Docente, un Genitore, un rappresentante del Personale non docente e uno studente designati dalle rispettive rappresentanze in seno al Consiglio d'istituto.
- 3) L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 4) L'Organo di garanzia si deve esprimere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
- 5) Sono nominati membri supplenti, che intervengono in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
- 6) Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

## INFRAZIONI NON GRAVI O NON RIPETUTE

INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Ritardi nell'ingresso a scuola alla prima ora di lezione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- max 6 ritardi nel trimestre</li> <li>- max 8 ritardi nel pentamestre</li> </ul>	Nota sul registro elettronico.  Se si supera il numero di ritardi di fianco indicato, lo studente è ammesso alle lezioni solo se accompagnato dai genitori.	Docente di classe  Docente incaricata prof.ssa Primiano
Mancato uso del badge: <ul style="list-style-type: none"> <li>- più di 4 volte nel trimestre</li> <li>- più di 6 volte nel pentamestre</li> </ul>	Nota sul registro elettronico.	Docente di classe Docente incaricata prof.ssa Primiano
Assenze ingiustificate (dalle lezioni in presenza o a distanza).	Nota sul registro elettronico	Docente
Ritardi nel rientro in classe (anche nelle attività a distanza) dopo l'intervallo o al cambio di ora o dopo l'uscita autorizzata.		
Mancata esecuzione delle consegne a casa.		
Mancanza del materiale didattico.		
Inosservanza involontaria o per incuria di disposizioni impartite dai docenti nell'ambito dell'attività didattica.		
Disturbo delle attività didattiche in presenza e/o a distanza e comportamenti non consoni alle stesse.		
Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante la lezione senza autorizzazione.		
Uso improprio del computer durante le attività didattiche in presenza e/o a distanza.		
Inosservanza del rispetto ambientale: creare disordine, gettare carte o altri		

rifiuti fuori dagli appositi cestini e contenitori.		
Uscite non autorizzate dalle aule, anche durante i cambi dell'ora.		
Detenzione di materiale non compatibile con l'attività scolastica.	Nota sul registro elettronico Ritiro del materiale e consegna al Dirigente o ai collaboratori del DS, che provvederanno a riconsegnarlo direttamente al genitore dell'allievo.	Docente Dirigente scolastico Collaboratori del DS
Linguaggio scorretto o comportamento non adeguato durante le attività didattiche in presenza e/o a distanza.	Nota sul registro elettronico	Docente Dirigente scolastico Collaboratori del DS
Falsificazione delle firme dei genitori o utilizzo delle credenziali	Nota sul registro elettronico. Convocazione dei genitori.	Docente Dirigente scolastico Collaboratori del DS
Inosservanza involontaria e/o lieve delle disposizioni stabilite dai Regolamenti di Istituto o di specifiche disposizioni impartite per la prevenzione dei contagi (es. SARS-CoV-2).	Nota sul registro elettronico.	Docente Dirigente scolastico Collaboratori del DS

NOTE - Il cumulo e/o la reiterazione di infrazioni lievi le rende gravi. In questo caso può essere assegnata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni.

### INFRAZIONI GRAVI

INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Le infrazioni riportate nella tabella precedente, se cumulate e/o ripetute, diventano gravi.	Sospensione da 1 a 5 giorni.	Consiglio di classe
Detenzione del cellulare per uso improprio (riprese, foto, comunicazione durante le verifiche, etc.) o per pubblicazione di immagini, video relativi a compagni/studenti dell'Istituto in Internet (Cyberbullismo).	1. Nota sul Registro elettronico e convocazione dei genitori. 2. Sospensione da 1 a 15 giorni o sospensione oltre 15 giorni (se reiterate e/o di particolare gravità).	1. Dirigente/Staff/Docente 2. Consiglio di classe (per le sospensioni da 1 a 15 giorni) o Consiglio di Istituto (per le sospensioni di durata superiore ai 15 giorni)
Pubblicazione e/o divulgazione di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.	Criteri per il numero di giorni di sospensione: a) ricorrenza: occasionale, reiterata, costante;	
Mancanza di rispetto verso il Dirigente, il personale docente e ATA.	b) presenza di elementi e/o circostanze aggravanti, come ad esempio la premeditazione,	
Sottrazione di materiale di proprietà dell'Istituto.		
Linguaggio ingiurioso, offensivo, intimidatorio, discriminatorio, irrispettoso.		

Comportamento violento nei confronti degli altri. Lesioni fisiche. Reati che comportino pericolo per l'incolumità delle persone.	l'azione di gruppo, l'azione a danno dei diversamente abili e dei più deboli; c) presenza di elementi e/o circostanze attenuanti, come ad esempio: disagio sociale, sofferenza psicologica, riconoscimento delle proprie colpe e conseguenti scuse, ripetute provocazioni da parte di compagni.	
Atti di bullismo. Gravi offese alla persona.		
Atti osceni o contrari alla decenza.		
Detenzione di materiale incompatibile con l'attività scolastica e pericoloso.		
Allontanamento dall'edificio senza autorizzazione.		
Utilizzo di social per Cyberbullismo: minacce, diffamazione, stalking, violazione della privacy, ecc..		
Uso di sostanze psicotrope e/alcoliche, introduzione nell'Istituto di sostanze alcoliche, stupefacenti o nocive.		
Trasgressione delle norme relative al divieto di fumo.	1. Nota sul Registro elettronico. 2. Convocazione dei genitori. 3. Sanzione pecuniaria prevista dalla legge.	Docenti Addetti alla vigilanza sul divieto di fumo Dirigente scolastico
Inosservanza volontaria e/o grave delle disposizioni stabilite dai Regolamenti di Istituto o di specifiche disposizioni impartite per la prevenzione dei contagi (es. SARS-CoV-2).	1. Nota sul Registro elettronico e convocazione dei genitori. 2. Sospensione da 1 a 15 giorni o sospensione oltre 15 giorni (se reiterate e/o di particolare gravità).	1. Dirigente/Staff/Docente 2. Consiglio di classe (per le sospensioni da 1 a 15 giorni) o Consiglio di Istituto (per le sospensioni di durata superiore ai 15 giorni)
Danneggiamento o deturpamento di materiali, arredi, strutture e infrastrutture scolastiche.	1. Nota sul Registro elettronico e convocazione dei genitori. 2. Sospensione da 1 a 15 giorni o sospensione oltre 15 giorni (se reiterate e/o di particolare gravità).	3. Dirigente/Staff/Docente 4. Consiglio di classe (per le sospensioni da 1 a 15 giorni) o Consiglio di Istituto (per le sospensioni di durata superiore ai 15 giorni)
<p>Gli studenti responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi.</p> <p>Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo che si trovava nel locale o nel luogo del danneggiamento, ad assumere l'onere del risarcimento, esclusi gli assenti.</p> <p>Qualora il danneggiamento riguardi laboratori o parti comuni (servizi, corridoi, laboratori, palestra, ecc.), nel caso in cui il responsabile o i responsabili sia come singolo sia come classe non vengano individuati, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica degli studenti.</p>		